STATUTO

DELL'ASILO D'INFANZIA

Conte ALESSANDRO GIANNELLI VISCARDI

IN

URBISAGLIA

MACERATA
Tipografia Pacifico Colcerasa
1906

STATUTO

DELL'ASILO D'INFANZIA

Conte ALESSANDRO GIANNELLI VISCARDI

IN

URBISAGLIA

MACERATA
Tipografia Pacifico Colcerasa
1906

ASILO D'INFANZIA

CONTE ALESSANDRO GIANNELLI VISCARDI

URBISAGLIA

STATUTO ORGANICO

CAPO PRIMO

ORIGINE — SCOPO E REDDITI — SEDE

Art. 1.

L'Asilo Infantile Alessandro Giannelli dei Conti Viscardi che ha sede in Urbisaglia, trae origine dal testamento olografo 8 Aprile 1882 del fondatore omonimo, e fu costituito in Ente morale con R. Decreto 29 Maggio 1885.

Art. 2.

L'Asilo ha per iscopo di raccogliere ogni giorno dell'anno (esclusi i festivi ed un mese dell'anno da stabilirsi nel Regolamento Amministrativo) i bambini poveri di ambo i sessi, dai tre ai sei anni compiuti, appartenenti a famiglie artigiane e povere dell' interno del paese di Urbisaglia, per custodirli ed impartir loro

quella educazione civile, morale e religiosa, intellettuale e fisica che più si convenga alla loro età e condizione.

I bambini non possono rimanere nell'Asilo oltre il principio dell'anno scolastico, nel quale, secondo le leggi vigenti, sono obbligati per ragioni di età a ricevere l' istruzione elementare. Non saranno accolti i bambini non vaccinati, o che non abbiano sofferto il vaiuolo, e quelli affetti da malattie attaccaticce e repugnanti.

Art. 3.

Si ammettono anche i bambini non poveri, mediante una mensile retribuzione da fissarsi dall'Amministrazione nel regolamento interno, e con eguale trattamento degli altri bambini.

Art. 4.

Il numero dei bambini non poveri d' ammettersi nell'Asilo, (e l'ammontare della retribuzione) verrà stabilito ogni anno dalla Commissione Amministrativa dell' Asilo.

Art. 5.

Secondo i mezzi lo consentano, oltre la minestra giornaliera, e la sopravveste uniforme, l'Asilo somministrerà ai bambini anche il pane, ed ai più bisognosi le scarpe.

Art. 6.

I redditi dell'Asilo consistono:

a) Nello stabile per il suo funzionamento;

b) Nelle rendite del patrimonio che l' Opera Pia possiede, composto di due terreni in Urbisaglia del valore di L. 40.000; di una casa in Roma del valore di L. 25.000; di cartelle del Debito Pubblico dello Stato in L. 50.400, di un deposito L. 50.000 vincolato, presso la Cassa di Risparmio di Macerata;

c) nelle rendite che l'Asilo venisse a possedere per lasciti; nel prodotto delle volontarie sottoscrizioni; nelle eventuali offerte in denaro o in natura; nei sussidi; nelle retribuzioni delle famiglie dei bambini non poveri.

Art. 7.

Chi concorre in qualche modo notevole a favore dell' Asilo è considerato come Benefattore, ed il suo nome verrà inscritto in apposito elenco.

Art. 8.

L'Asilo provvede coi propri mezzi alla distribuzione di un legato di L. 500 a famiglie povere dell' interno del Comune, per metà nel Giovedì Santo, e per l'altra

metà nell'antivigilia di Natale in conformità del testamento.

L'Amministrazione di detto legato elemosiniero è devoluta alla locale Congregazione di Carità giusta il decreto 19 Novembre 1893.

Art. 9.

Deve altresì provvedere alla celebrazione di una Messa nei giorni festivi nella Chiesetta gentilizia di Pezzalunga, d'applicarsi detta messa secondo l'intenzione del testatore.

Art. 10.

Se per avventura le rendite dell'Asilo sopravvanzassero ai bisogni del suo funzionamento e degli altri legati, il di più sarà erogato a pro di un giovane povero di Urbisaglia, che sia d' ingegno e di buone speranze, per attendere agli studi in Macerata o in altre Università secondo la tendenza naturale.

I titoli scolastici dei concorrenti alla borsa di studio saranno preventivamente esaminati dal Consiglio Provinciale scolastico, che formerà una graduatoria dei più meritevoli. Conseguentemente l'Amministrazione dell'Asilo delibererà il conferimento del sussidio.

CAPO SECONDO

Amministrazione

Art. 11.

L'Amministrazione dell'Asilo è composta:

1.° di 3 membri nominati dal Consiglio Comunale, i quali durano in carica tre anni, non rieleggibili senza interruzione più di una volta.

2.° del Parroco pro-tempore della Chiesa Parrocchiale di S. Lorenzo.

3.° dal Presidente pro-tempore della Congregazione di Carità.

4.° del Sig. Girolamo Piccinini fu Luciano designato dal testatore con diritto di nominare altra persona che lo surroghi dopo la morte.

5.° del Sig. Mario Salvatelli designato dal testatore.

Art. 12

La Commissione Amministrativa elegge nel suo seno un Presidente ed un Vice-Presidente, i quali durano in carica 3 anni e sono rieleggibili qualora conservino la qualità di Amministratori.

Art. 13

Appartiene alla Commissione Amministrativa con l'obbligo solidale tra i suoi membri, l'Amministrazione

materiale e morale dell'Asilo, ed oltre a ciò la Commissione:

a) Compila ed approva ogni anno i bilanci preventivi ed i conti consuntivi

b) Nomina e revoca tutti gl' impiegati compreso il Tesoriere in conformità della Legge, e giusta le norme del Regolamento interno

c) Determina i contratti da farsi e le loro condizioni

d) forma il regolamento interno dell'Asilo e ne propone le occorrenti modificazioni

e) Invigila l'Amministrazione, la custodia e il trattamento dei bambini

f) Provvede alla vigilanza igienica sanitaria, e a quella sull'andamento didattico disciplinare, mediante la nomina di medici e d'ispettrici. Il numero e la durata in ufficio degli uni e delle altre sono stabilite nel regolamento interno.

Art. 14

Il Segretario stende i processi verbali delle deliberazioni e questi dovranno esser firmati da tutti gl' interessati. Allontanandosi qualche Amministratore o ricusandosi di voler firmare ne sarà fatta menzione.

Art. 15

Le deliberazioni dell'Amministrazione devono essere

prese con l'intervento della metà più uno di coloro che la compongono, e a maggioranza assoluta degli intervenuti.

Gli amministratori tanto elettivi, come quelli designati dal testatore, che senza giustificato motivo non intervengono per 3 mesi consecutivi alle sedute, decadono dalla carica.

La decadenza è pronunziata dall'Amministrazione ed il Prefetto la può promuovere. In caso di decadenza dei membri designati dal testatore, non si farà luogo alla sostituzione.

Art. 16.

Il Tesoriere nominato dalla Commissione dovrà prestare un' idonea cauzione da sottoporsi all'approvazione del Consiglio di Prefettura.

Art. 17.

I mandati di pagamento non costituiscono titolo legale di scarico pel Tesoriere se non muniti dalla firma del Presidente, e di quella di un amministratore e del Segretario. Dovranno inoltre essere corredati di tutti gli atti e documenti a forma di Legge.

Art. 18.

Le sedute della Commissione Amministrativa sono

fissate dal Presidente ogni qualvolta le circostanze lo richiedano o che tre membri almeno della medesima ne facciano domanda, ed anche per ordine dell'Autorità Governativa. Vi saranno però annualmente due sedute ordinarie, in Maggio per deliberare sul Conto Consuntivo dell'esercizio decorso, ed in Settembre per deliberare sul bilancio preventivo dell'esercizio venturo.

Art. 19.

Il Presidente oltre le attribuzioni che gli sono domandate dal Regolamento, rappresenta l'Opera Pia e la Commissione nei rapporti con l'Autorita Governativa, col pubblico, coi privati; eseguisce, o fa eseguire le deliberazioni; rappresenta l'Opera Pia in giudizio, e promuove le azioni giudiziarie allorchè venga autorizzato; firma i mandati di pagamento e sorveglia l'andamento del servizio nei vari suoi rami.

Art. 20.

In assenza od impedimento del Presidente, le funzioni a lui delegate, verranno disimpegnate dal Vice Presidente.

Art. 21.

Le attribuzioni e le incombenze speciali degl'impiegati e i rispettivi stipendi verranno stabiliti dalla Commissione nel regolamento interno.

Art. 22.

Saranno del pari stabilite con apposito regolamento d'approvarsi dall'Autorità le norme relative al funzionamento dell'Asilo, in consonanza delle tavole testamentarie.

Art. 23.

Per tutto quanto non é tassativamente previsto nel presente Statuto, l'Asilo Infantile si riporta alle disposizioni contenute nelle Leggi 17 Luglio 1890 N. 6972 Serie 3. e 18 Luglio 1904 N. 390 sulle istituzioni di pubblica beneficenza, e relativi regolamenti 5 Febbraio 1891 e 1. Gennaio 1905.

Urbisaglia 24 Ottobre 1905

IL COMMISSARIO
CARLO DANZI

IL SEGRETARIO ASSUNTO
BENIAMINO BELLONI

MINISTERO DELL'INTERNO

Visto d'ordine di S. M.

IL MINISTRO
Firmato: **Giolitti**